

# COMUNE DI FOMBIO

ANNO 2024 –ALIQUTE IMU (deliberate in data 20.12.2023 con deliberazione C.C. nr.36).

L'articolazione delle aliquote per l'anno **2024** sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA	MOTIVAZIONE
abitazione principale di lusso	0,50%	<u>conferma della misura dell'anno precedente</u> <u>detrazione per abitazione principale €200,00</u>
fabbricati rurali strumentali	0,10%	assoggetti a IMU dal 2020 <u>confermata la misura dell'anno precedente</u>
"beni merce"	<b>ESENTI</b>	<b>ESENTI a decorrere dal 2022</b> (assoggettati alla nuova IMU dall'anno d'imposta 2020 e sino al 2021) <u>costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>
terreni agricoli	0,96%	<u>conferma della misura</u> dell'anno precedente
Fabbricati gruppo "D"	0,96%	<u>conferma della misura</u> dell'anno precedente
altri immobili	0,96%	<u>conferma della misura</u> dell'anno precedente

ALIQUTE	MISURA
<b>abitazione principale di lusso</b> ( <u>unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale</u> )	<b>5 per mille</b> <u>conferma della misura dell'anno precedente</u>
in tutti i casi di <u>equiparazione per legge e per regolamento all'abitazione principale di lusso</u> per le <u>unità immobiliare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</u> (le assimilazione all'abitazione principale stabilite dal Regolamento di questo Ente riguardano gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito	<b>5 per mille</b> <u>conferma della misura dell'anno precedente</u>

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	
<b>Altri Immobili</b> <u>per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;</u> (seconde case - secondo box - negozi - fabbricati "gruppo "D – aree edificabili- terreni agricoli-	<b>9,6 per mille</b> <u>conferma della misura dell'anno precedente</u>
<u>abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado</u> base imponibile ridotta del 50%; (verificare la specifica disciplina)	<b>9,6 per mille</b> <u>conferma della misura dell'anno precedente</u>
<b>Immobili locati a canone concordato</b> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;	9,6 per mille l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% per cento ai sensi dell'art.1 comma 10 L.218/2015: <b>aliquota da applicare è pari al 7,20 per mille;</b>
<b>fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1,0 per mille</b> assoggettati a IMU dal 2020 (confermata la misura dell'anno precedente in ambito TA.SI abolita)
<b>"beni merce"</b>  <u>costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</u>	<b>ESENTI a decorrere dal 2022</b>  (assoggettati all'imposta fino al 2021 con l'aliquota base 1,0 per mille confermata a seguito dell'assoggettamento alla nuova IMU dall'anno d'imposta 2020)